



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 15

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 15 aprile 2024

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 5 aprile 2024, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

Avv. Flaminia Longobardi

Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo in data 29/3/2024, pervenuto in pari data, prot.n. 543, della VII Torino Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Maurizio Cremonini, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 27/3/2024, Comunicato A Maschile/19/GS, pubblicato in data 28/3/2024, con cui, in relazione alla gara del Campionato Serie A maschile, girone 1, CUS Milano Rugby ASD v VII Torino Rugby ASD, disputata in data 24/3/2024, ha inflitto al Sig. Sebastiano Lo Greco, giocatore e tesserato della medesima associazione reclamante, la squalifica di quattro settimane (dal 25/3/2024 al 21/4/2024 compresi), di cui tre settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. h), (comportamento irrispettoso nei confronti degli avversari), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1, dello stesso Regolamento.

**FATTO**

Con il reclamo *de quo* la VII Torino Rugby ASD, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

l'episodio riferito dall'assistente dell'arbitro nel referto di gara non sarebbe stato visto interamente e correttamente, in quanto nella circostanza il giocatore sanzionato *"è stato colpito alla testa da tergo da un giocatore avversario (il n.2 del Parabiago con caschetto rosso)"*.

L'associazione reclamante, in particolare, ha dedotto che in occasione dell'episodio oggetto del reclamo il Sig. Sebastiano Lo Greco entrava in campo subito dopo la conclusione della partita, arrivava a centrocampo dove si era già generata una confusione tra i giocatori delle squadre avversarie, cercava di allontanare i giocatori del Parabiago Rugby dai suoi compagni, e in questo frangente aveva ricevuto un colpo da tergo al volto, a seguito del quale si allontanava dal luogo dove era stato colpito, e a questo punto era segnalato dall'assistente all'arbitro che era sopraggiunto sul posto, il quale lo espelleva.

La stessa associazione ha precisato che, a seguito del colpo subito, il Sig. Lo Greco ha subito lesioni con prognosi di 15 giorni e uso del collare Shanz per 7 giorni, e ha depositato un video a conferma della versione fornita nel reclamo e ha concluso chiedendo l'annullamento della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 2/04/2024, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il giorno 5/04/2024, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, da remoto, per la VII Torino Rugby ASD, il direttore sportivo Sig. Salvo Lo Greco, su delega del Presidente dell'associazione reclamante, e il Sig. Sebastiano Lo Greco in persona, nonché il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

Il Procuratore Federale dichiarava che aveva visto il video prodotto e che, condividendo quanto dedotto dall'associazione nel reclamo, in considerazione



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

delle discrepanze tra il referto e le immagini dello stesso video, chiedeva l'annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.

Il Sig. Sebastiano Lo Greco ha precisato che non era andato a farsi controllare subito in ospedale perché non voleva perdere giorni di lavoro e che era andato successivamente approfittando delle giornate di vacanza pasquali.

Il Sig. Salvo Lo Greco illustrava il reclamo, ribadendo che il giocatore sanzionato non aveva determinato la collusione al centrocampo tra le due squadre, ma che anzi aveva cercato di dirimerla e che, in questo frangente, si era preso il pugno da tergo e, pertanto, insisteva per l'accoglimento.

La Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire l'arbitro sui fatti oggetto del reclamo, il quale forniva i chiarimenti richiesti.

Il Collegio, all'esito di quanto riferito dall'arbitro, considerato che nel reclamo si faceva riferimento a una circostanza che rientra nell'ipotesi di cui all'art. 41, lett. b), del Regolamento di Giustizia, procedeva alla visione del video prodotto dall'associazione reclamante.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un comportamento irrispettoso che sarebbe stato posto in atto alla fine della gara dal Sig. Sebastiano Lo Greco nei confronti dei giocatori della squadra avversaria, che veniva rilevato solo dall'assistente dell'arbitro.





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Preliminarmente, il Collegio osserva che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Nel referto di gara, sui fatti oggetto del reclamo, l'arbitro Sig. Filippo Vinci, ha scritto: *"Su segnalazione dell'AA1: il giocatore, precedentemente sostituito, rientra in campo senza autorizzazione nel momento finale della gara, dopo un drop che decretava la vittoria della propria squadra e poco prima che io fischiassi la fine dell'incontro. Correva, dirigendosi verso gli avversari, schernendoli per la sconfitta e creando attimi di concitazione tra le due squadre, fortunatamente senza conseguenze. A quel punto AA1 mi segnalava l'accaduto ed io espellevo il giocatore"*.

Nella Mod. D del referto arbitrale era riportato quanto era stato rilevato dall'assistente dell'arbitro, Sig. Federico Boraso, sui fatti che avevano determinato l'espulsione: *"Da segnalare che il giocatore n.4 del VII Torinese Lo Greco Sebastiano cod. tessera n.162398, sostituito al minuto 38 del 2 tempo, dopo il tentativo di drop andato a buon fine della sua squadra (ultima azione della partita) e poco prima che l'arbitro ne decretasse la fine, è entrato in campo, correndo verso gli avversari sbeffeggiandoli e prendendoli in giro per la sconfitta appena subita con il drop, generando momenti di concitazione e tensione tra i giocatori, fortunatamente senza conseguenza. Visto ciò ho segnalato all'arbitro la situazione, il quale ha provveduto a espellere il giocatore in questione"*.

Il Collegio, in considerazione di quanto riportato nel reclamo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire l'arbitro della gara, Sig. Filippo Vinci, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti: *"Dopo che era stato segnato il drop e prima del mio fischio finale il giocatore è entrato in campo e si è diretto verso il centro. Io ero a circa cinquanta metri da dove si è verificato il fatto e il*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*mio assistente, Federico Boraso, che era più vicino, mi ha descritto la situazione e io ho preso il provvedimento. Se avesse visto il pugno che avrebbe preso il giocatore me lo avrebbe detto e lo avremmo riportato nel referto. Preciso che dopo la partita nessuno del VII Torinese ha segnalato il pugno, né che qualcuno dei loro giocatori aveva subito lesioni”.*

All'esito di quanto riferito dall'arbitro, quindi, la Corte ha considerato che nell'episodio oggetto del reclamo si fa riferimento ad un fatto violento volontariamente commesso a gioco fermo, il pugno dato dopo la conclusione della partita, che non è stato rilevato dagli ufficiali di gara; ritenuto, pertanto, di ravvisare nella fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 41, lett. b), del Regolamento di Giustizia, ha proceduto a visionare il contenuto del filmato prodotto dalla reclamante, che è stato previamente verificato offrire piena garanzia tecnica e documentale.

Le immagini del filmato confermano quanto descritto nel reclamo, e precisamente che: subito dopo che è stato segnato il drop da parte della squadra del VII Torino, e mentre l'arbitro stava per decretare la fine della partita, il Sig. Sebastiano Lo Greco è entrato in campo e si è diretto correndo verso il centro del terreno di gioco, dove c'erano i giocatori delle due squadre confusi tra loro. Durante questa fase, si vede il Sig. Lo Greco correre e non si vedono particolari gesti o atteggiamenti verso gli altri giocatori, mentre si può notare che vi sono quantomeno degli alterchi tra alcuni giocatori delle opposte squadre presenti a centrocampo. Una volta giunto sul posto, il Sig. Lo Greco prova ad intervenire per allontanare i giocatori del Parabiago Rugby dai suoi compagni, ma a questo punto riceve da dietro un pugno al volto e, quindi, si allontana. Si vede anche che un assistente dell'arbitro, presumibilmente il Sig. Federico Boraso, dalla linea laterale del campo si è diretto a





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sua volta verso il centro del terreno di gioco in direzione del sig. Lo Greco e, dopo che si era verificato l'episodio del pugno, ha richiamato l'attenzione dell'arbitro, che nel frattempo era a sua volta sopraggiunto, che ha poi espulso lo stesso Lo Greco.

Dalla documentazione prodotta dall'associazione reclamante, verbale di Pronto Soccorso in data 28/3/2024, risulta che al Sig. Lo Greco è stata diagnosticata, tra l'altro, *“frattura a più rime, relativamente scomposta, delle ossa nasali e frattura composta nel terzo medio del setto nasale”*, ed è stata formulata una prognosi di giorni 15 e prescritto l'utilizzo del Collare di Shanz per 7 giorni.

Il Collegio osserva che, al pari di quanto rilevato dal Procuratore Federale, la riscontrata evidente discrepanza e incompletezza tra quanto riportato nel referto arbitrale e quanto risultante dal video esaminato porta a considerare inattendibile la descrizione dei fatti oggetto del reclamo per come riportati nello stesso referto arbitrale.

Ciò posto, il Collegio, nel considerare che quanto avvenuto a fine partita e non rilevato dagli ufficiali di gara potrà essere oggetto di autonomo e separato procedimento da parte della Procura federale, ritiene che non sussistano i presupposti per sanzionare il Sig. Sebastiano Lo Greco per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. h), del Regolamento di Giustizia.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 27/1, lett. h), (comportamento irrispettoso nei confronti degli avversari), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale assunto nella riunione in data 27/3/2024, Comunicato A



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Maschile/19/GS, pubblicato in data 28/3/2024, con cui il Sig. Sebastiano Lo Greco, giocatore e tesserato della VII Torino Rugby ASD, è stato sanzionato con la squalifica di quattro settimane (dal 25/03/2024 al 21/04/2024 compresi), di cui tre per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. h), (comportamento irrispettoso nei confronti degli avversari) del Regolamento di Giustizia, e inasprita di una settimana per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 dello stesso Regolamento;  
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 5 - 15 aprile 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro